



(Decreto Consigliare sulla Commissione Arbitrale Agraria)

Decreto Consigliare 27 Agosto 1921 N. 30.

Art. unico

- La Commissione arbitrale agraria, istituita coll'art. 25 della legge 15 Febbraio 1921, è autorizzata a liquidare nei giudizi arbitrali una indennità da L. 20 al massimo di L. 70, da porsi esclusivamente a carico delle parti litiganti.